

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

LII.

SEDUTA DI VENERDÌ 21 GENNAIO 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASTELLI AVOLIO

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (<i>Rinvio della discussione</i>):		CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	701
Finanziamenti industriali nell'Italia meridionale e insulare. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (1220)	700	MOTT, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	702
PRESIDENTE	700	Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
NAPOLITANO GIORGIO	700	Aumento del fondo speciale di riserva della Sezione speciale di credito fondiario del Banco di Napoli. (1314)	703
BERZANTI, <i>Relatore</i>	700	PRESIDENTE	703
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		CAIATI, <i>Relatore</i>	703
Proroga al 30 giugno 1955 della facoltà prevista dalla legge 18 gennaio 1951, n. 36, di provvedere al pagamento dei compensi per il lavoro straordinario al personale degli uffici periferici a mezzo di ordini di accreditamento. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (1245)	700	Proposte di legge (<i>Discussione</i>):	
PRESIDENTE	700, 701	MARTUSCELLI ed altri: Modificazioni all'articolo 10 della legge 13 giugno 1952, n. 690, a favore degli insegnanti elementari colpiti dal divieto di cumulo delle pensioni. (<i>Urgenza</i>). (1031)	703
VICENTINI, <i>Relatore</i>	700	PRESIDENTE	703, 704, 706
MOTT, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	701	GEREMIA, <i>Relatore</i>	703, 704
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):		MARTUSCELLI	704
Compenso per le notifiche degli atti dell'Amministrazione finanziaria relativi all'accertamento e alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (1242)	701	CAVALLARI VINCENZO	705, 706
PRESIDENTE	701, 702	MOTT, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	706
TURNATURI, <i>Relatore</i>	701, 702	Proposta di legge (<i>Rinvio della discussione</i>):	
		ANGIOY ed altri: Abrogazione degli articoli 1, 2, 3, e 7 della legge 29 maggio 1954, n. 316, relativa ai sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza richiamati in servizio durante la guerra 1940-45 e trattenuti in servizio. (1175)	706
		PRESIDENTE	706
		ANGIOY	706
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	707

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1955

La seduta comincia alle 10,30.

TURNATURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Finanziamenti industriali nell'Italia meridionale e insulare. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato (1220).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Finanziamenti industriali nell'Italia meridionale e insulare », già approvato dalla competente Commissione del Senato.

NAPOLITANO GIORGIO. Noi dovremmo chiedere il rinvio in Aula di questo provvedimento. Questa richiesta è pregiudiziale ad una eventuale discussione?

BERZANTI, *Relatore*. La richiesta potrebbe essere avanzata anche successivamente. Ma io credo che sarebbe opportuno effettuare una discussione qui in Commissione con l'intervento del Ministro per la Cassa del Mezzogiorno, senza dover portare il provvedimento in Aula, tanto più che si tratta di un provvedimento urgente.

PRESIDENTE. Se l'onorevole Napolitano e gli altri colleghi che sono d'accordo con lui non intendono portare a tutti i costi il provvedimento in Aula, credo effettivamente che sarebbe preferibile, data l'urgenza, accogliere il suggerimento del relatore.

NAPOLITANO GIORGIO. Da molti mesi il disegno di legge è stato assegnato alla nostra Commissione, ma per motivi vari la discussione è stata sempre rinviata. Quindi, se dovesse esserci un ritardo, non sarebbe da imputare alla nostra richiesta di rinvio in Aula.

D'altra parte, la nostra richiesta mira a dare un certo rilievo alla discussione, perché ci sono delle leggi, come quelle del 14 dicembre 1947, n. 1598, del 22 marzo 1952, n. 166, e dell'11 aprile 1953, n. 298, che hanno fino ad oggi regolato questa materia, senza che si sia fatto luogo ad una esauriente discussione in Parlamento e senza che siano state fornite al Parlamento notizie circa i modi in cui i relativi fondi sono stati gestiti.

Possiamo, però, essere anche d'accordo che questa ampia discussione sia fatta in sede di Commissione. Perciò, se il Presidente insiste in questo senso, noi siamo pronti ad aderire, purché sia assicurata anche la presenza del ministro Campilli. Anzi, desidero formulare dei quesiti da sottoporre preventivamente

al Ministro, perché egli possa venire in Commissione munito dei dati indispensabili.

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono osservazioni, aderendo alla richiesta dell'onorevole Napolitano, la discussione di questo disegno di legge viene rinviata alla prossima seduta utile. Il collega Napolitano avrà la bontà di presentare alla segreteria la formulazione dei quesiti da sottoporre al Ministro. Frattanto comunicheremo allo stesso Ministro il desiderio dei colleghi, perché venga qui preparato per la discussione, che possibilmente avrà luogo nella seduta di mercoledì prossimo.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Proroga al 30 giugno 1955 della facoltà prevista dalla legge 18 gennaio 1951, n. 36, di provvedere al pagamento dei compensi per il lavoro straordinario al personale degli uffici periferici a mezzo di ordini di accreditamento. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1245).

PRESIDENTE. — L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Proroga al 30 giugno 1955 della facoltà prevista dalla legge 18 gennaio 1951, n. 36, di provvedere al pagamento dei compensi per il lavoro straordinario al personale degli uffici periferici a mezzo di ordini di pagamento.

Il disegno di legge è già stato approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

Il relatore, onorevole Vicentini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

VICENTINI, *Relatore*. Il disegno di legge in esame prevede la proroga al 30 giugno 1955 di un sistema adottato fin dal 1945 per il pagamento del lavoro straordinario. Tale sistema ha introdotto la procedura usata per i premi di operosità e di rendimento, i quali vengono pagati mediante emissione di ordini di accreditamento. Siccome i premi di operosità e di rendimento sono analoghi ai compensi per il lavoro straordinario, propongo alla Commissione l'approvazione di questa proroga. Il controllo da parte degli uffici centrali viene esercitato sia in prima istanza, in quanto gli uffici periferici debbono chiedere la preventiva autorizzazione per il lavoro straordinario agli uffici centrali, sia in seconda istanza, perché una volta data l'autorizzazione, gli stessi uffici centrali hanno anche il compito di controllare l'erogazione dei fondi.

Ritengo, quindi, che la Commissione possa tranquillamente approvare il disegno di legge.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1955

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

« Le disposizioni di cui alla legge 18 gennaio 1951, n. 36, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 1955 ».

Non essendovi emendamenti all'articolo unico, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto alla fine di questa seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Compenso per le notifiche degli atti dell'Amministrazione finanziaria relativi all'accertamento e alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari. (Approvato della V Commissione permanente del Senato). (1242).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge Compenso per le notifiche degli atti dell'Amministrazione finanziaria relativi all'accertamento e alla liquidazione delle imposte e delle tasse ed imposte indirette sugli affari.

La Commissione ha già iniziato l'esame di questo disegno di legge, di cui è relatore l'onorevole Turnaturi, nella seduta del 17 dicembre 1954.

Prego l'onorevole Turnaturi di riassumere la precedente discussione.

TURNATURI, *Relatore*. Nella relazione che ebbi l'onore di fare alla Commissione finanze e tesoro, misi in evidenza la opportunità di questo provvedimento e soggiunsi anzi che la misura del compenso ai messi notificatori, fissata in lire 10 quando la notifica è eseguita nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti e in lire 20 negli altri casi, appariva inadeguata. Proposi, perciò, un emendamento per adeguare questi compensi, portandoli a lire 25 quando la notifica è eseguita nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti, e a lire 50 negli altri casi.

Feci rilevare che, nonostante questa maggiore misura, nei comuni ove la media degli atti notificati da ciascun messo si aggira mensilmente sulla cifra di 300 o 400, il messo notificatore verrebbe a percepire un compenso mensile di circa ventimila lire, inferiore alla media di retribuzione del personale d'ordine.

Per quanto riguarda la copertura della maggiore spesa, avevo indicato l'apposito ca-

pitolo 222 del bilancio del Ministero delle finanze 1954-55, che prevede per questo esercizio lo stanziamento di 175 milioni. Il maggior onere che comporterebbero questi aumenti sarebbe di circa 280 milioni per l'intero esercizio, ma siccome la legge, nel caso che venisse approvato il mio emendamento, dovrebbe tornare al Senato e non potrà perciò avere decorrenza anteriore al prossimo mese di febbraio, siamo sufficientemente cautelati circa la copertura di questo maggiore onere dai fondi già stanziati nel capitolo 222 anzidetto.

Nell'esercizio 1953-54, il Ministero delle finanze, per questa voce, aveva stanziato 250 milioni, che poi furono decurtati a 175 milioni per il minore fabbisogno determinato, come i colleghi ricordano, da una contrazione delle somme erogate a favore dei messi notificatori.

Per queste considerazioni, mi permetto di pregare i colleghi di onorare della loro approvazione il mio emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento all'articolo 1, a suo tempo presentato dal relatore, è il seguente.

« *Sostituire alle parole* · è fissato in lire 10 quando la notifica è eseguita nei comuni con popolazione fino a centomila abitanti ed in lire 20 negli altri casi, *le altre*: è fissato, a decorrere dal 1° luglio 1954, in lire 25 quando la notifica è eseguita nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti e in lire 50 negli altri casi ».

Quindi, il relatore proponeva una decorrenza retroattiva dal 1° luglio 1954.

TURNATURI, *Relatore*. Rinuncio a questa decorrenza retroattiva.

PRESIDENTE. Quindi l'entrata in vigore di questo provvedimento avverrebbe nei modi consueti di legge. In questo caso, le conseguenze nei riguardi dell'onere sarebbero minori.

TURNATURI, *Relatore*. E si troverebbe la copertura nel capitolo 222 del bilancio del Ministero delle finanze.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche questo provvedimento, molto più modesto del precedente, ha una sua storia. Il problema di compensare adeguatamente le notifiche degli atti è un problema che da almeno due anni occupa la amministrazione che ho l'onore di rappresentare, tanto è vero che, in sede di ratifica di altro provvedimento che risale al 1948, io stesso proposi che le tariffe, allora fissate in 4 e 8 lire, fossero portate a 10 e 20 lire, come in questo schema di legge. Era un traguardo

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1955

non ancora sufficiente, ma era tutto quello che il bilancio poteva consentire allora. Oggi ripresentiamo lo stesso testo che allora decadde per la fine della legislatura.

Circa l'emendamento dell'onorevole relatore, e il problema di copertura che esso comporta, dirò che l'ossequio all'articolo 81 della Costituzione è rispettato, sol perché, anziché occuparcene in luglio, ad esempio, ce ne occupiamo oggi; ma evidentemente qui si pone in prospettiva un problema di adeguata copertura. Oggi i 175 milioni, dell'esercizio in corso, che devono essere peraltro decurtati delle spese fatte a tutt'oggi, sono sufficienti per finanziare l'emendamento Turnaturi. Però, affinché questa legge possa continuare a funzionare, bisognerà che il Tesoro subisca, con il bilancio che ora sta per presentare al Parlamento, il sacrificio di quasi un raddoppio del capitolo.

Su questo punto penso che il mio collega del Tesoro avrà qualche cosa da dire. Comunque, a me basta di aver posto davanti alla Commissione il problema nei suoi termini precisi. Quello che è però da escludere è la retrodatazione al 1° luglio 1954: del resto, ciò è ormai fuori discussione.

PRESIDENTE. Certamente il modo di copertura suggerito dall'onorevole Turnaturi non è del tutto ortodosso. Ad ogni modo, sentiamo il parere del Sottosegretario di Stato per il tesoro.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Evidentemente la copertura è irregolare. Se cominciamo ad ammettere queste variazioni, effettivamente il bilancio non presenta più quella regolarità e quella assoluta correttezza che deve avere. Comunque, si tratta di un importo che non ha una notevole importanza, per cui lasciamo libera la Commissione di decidere in proposito, pur facendo presenti tutte le difficoltà nell'accettare la copertura suggerita.

PRESIDENTE. Il problema è questo. Noi abbiamo un capitolo del bilancio che ha una determinata assegnazione. In occasione di una legge che aumenta la spesa si preleva una somma iscritta in quel capitolo, che, a norma della legge di contabilità di Stato, dovrebbe andare in economia alla fine dell'esercizio. Invece, si fa questo prelevamento per un aumento di spesa. Il Governo dovrebbe poi, nei successivi esercizi, reperire i fondi.

TURNATURI, *Relatore*. Nell'esercizio 1953-54 il bilancio del Ministero delle finanze prevedeva per compensi ai messi notificatori la spesa di 250 milioni. Nell'esercizio in corso

la somma è stata ridotta a 175 milioni per il minor fabbisogno.

Attualmente la somma annua spendibile dall'Amministrazione si aggira sui 44 milioni. Il disegno di legge governativo, per garantire la maggiore spesa prevista, prevedeva la somma di 75 milioni di lire. Per quanto riguarda la copertura, questa somma veniva prelevata dal capitolo del Ministero del tesoro destinato a fronteggiare oneri diversi derivanti da provvedimenti legislativi in corso. Quindi una maggiore spesa di 75 milioni era già prevista a carico del fondo globale del Ministero del tesoro.

Si dice ora che se facciamo gravare questo maggiore onere sul bilancio del Ministero delle finanze non si ha una copertura perfetta. Aderisco a questa preoccupazione, ma essa è soprattutto una preoccupazione d'ordine formale, ove si pensi che lo scorso anno il Ministero aveva stanziato una somma maggiore che fu ridotta appunto perché il provvedimento che era in corso di esame non venne approvato. Ma, dal punto di vista sostanziale, non mi porrei questa preoccupazione, tanto più che l'atto compiuto dai messi notificatori è un atto fondamentale nella vita dell'Amministrazione finanziaria. Attraverso la notifica si compie la revisione delle dichiarazioni dei contribuenti. Si tratta di un problema delicatissimo, ed è bene che questo compito sia affidato a persone cui sia, per lo meno, garantita una retribuzione minima.

Per queste considerazioni, raccomando ai colleghi l'approvazione del mio emendamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1, nel nuovo testo comprensivo dell'emendamento del relatore

« Il compenso di cui al decreto legislativo 20 marzo 1948, n. 369, dovuto ai messi notificatori, ai messi comunali ed agli agenti degli uffici finanziari provinciali per la notificazione di qualsiasi atto dell'Amministrazione finanziaria, relativo all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari, è fissato in lire 25 quando la notifica è eseguita nei Comuni con popolazione fino a centomila abitanti ed in lire 50 negli altri casi ».

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1955

Do lettura dell'articolo 2, nel nuovo testo proposto dal relatore:

«Alla copertura del maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvederà con prelievo dal capitolo n. 222 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1954-55.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Aumento del fondo speciale di riserva della Sezione speciale di credito fondiario del Banco di Napoli. (1314).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Aumento del fondo speciale di riserva della Sezione speciale di credito fondiario del Banco di Napoli».

L'onorevole Caiati, relatore, ha facoltà di riferire.

CAIATI, *Relatore*. L'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474, dispone che gli istituti di credito fondiario, tenuti all'osservanza di un limite massimo nella emissione delle proprie cartelle, possono emettere i titoli stessi fino alla concorrenza di venti volte il proprio patrimonio.

La Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli non ha, peraltro, raggiunto il limite previsto di venti volte l'ammontare del capitale versato, e pertanto, con domanda approvata dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio nella seduta dell'8 luglio 1954, è stato dato parere favorevole all'accoglimento della proposta stessa, la quale, tradotta in disegno di legge, viene ora al nostro esame.

Mi pare, pertanto, che per questi motivi si debba approvare il disegno di legge in esame, anche perché il volume delle richieste nel settore del credito fondiario è aumentato in maniera tale da legittimare questa richiesta di aumento del fondo speciale di riserva.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico.

«Il fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, aumentato a lire 500 milioni con legge 8 aprile 1954, n. 101, viene ulteriormente elevato a lire 700 milioni, mediante trasferimento a tale scopo della somma occorrente dalle riserve ordinarie già iscritte nel bilancio dell'azienda bancaria del Banco stesso.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

Il disegno di legge, constando di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Martuscelli ed altri: Modificazioni all'articolo 10 della legge 13 giugno 1952, n. 690, in favore degli insegnanti elementari colpiti dal divieto di cumulo delle pensioni (1031).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Martuscelli, Lozza, Ravera Camilla, De Lauro Matera Anna, Malagugini, Fabiani, Di Giacomo, Viviani Luciana, De Vita, Chiaramello e Sciaudone: «Modificazioni all'articolo 10 della legge 13 giugno 1952, n. 690, in favore degli insegnanti elementari colpiti dal divieto di cumulo delle pensioni».

Era stato richiesto il parere della Commissione Interni, ma il termine regolamentare è trascorso senza invio del parere. S'intende che quella Commissione vi abbia rinunciato.

Prego il relatore, onorevole Geremia, di riferire.

GEREMIA, *Relatore*. Questa proposta di legge intende sanare una iniquità che si sarebbe verificata nell'applicazione di due leggi. Con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1066, si stabilì che i maestri fossero pensionati a carico dello Stato e non più a carico del Monte pensioni che per loro esisteva. Con questo provvedimento i maestri, dal 1° ottobre 1948 in poi, venivano a godere delle disposizioni contenute nei provvedimenti concernenti il pensionamento dei dipendenti statali in genere.

Senonché, con l'articolo 10 della legge 13 giugno 1952, n. 690, si stabilì l'ammissibilità del cumulo di una pensione diretta con

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1955

una pensione vedovile o di due pensioni indirette, entrambe a carico dello Stato, solo quando il diritto alle due pensioni fosse sorto in data non posteriore al 1° ottobre 1948 ed almeno una di esse fosse stata liquidata con le norme del Monte pensioni. In altre parole, un insegnante poteva godere di una pensione diretta come pensionato dello Stato e di una pensione vedovile o di due pensioni indirette, ambedue a carico dello Stato, solo quando queste fossero state liquidate anteriormente al 1° ottobre 1948 ed una almeno di esse fosse stata liquidata dal Monte pensioni.

Erroneamente il Ministero della pubblica istruzione ha liquidato pensioni dirette e pensioni vedovili in data posteriore al 1° ottobre 1948. Gli interessati, pertanto, sono oggi costretti a rimborsare le pensioni ad essi erroneamente liquidate. Essi chiedono, perciò, che l'articolo 10 della legge 13 giugno 1952, n. 690, espliciti i suoi effetti dal 1952 (cioè dalla data di entrata in vigore della legge) e non dal 1948, in modo che tutti coloro che hanno beneficiato del cumulo di pensioni dopo il 1° ottobre 1948 verrebbero a godere degli stessi benefici di cui fruiscono coloro che sono stati pensionati anteriormente al 1° ottobre 1948. Quelli che non ne hanno beneficiato rimangono privi di tale beneficio.

Anzitutto, si deve fare un'osservazione. Quando una pensione di questo genere è liquidata erroneamente, questo fatto non dà il diritto di conservarla a chi beneficia di tale pensione. Una volta rilevato l'errore, evidentemente l'amministrazione ha l'obbligo di correggerlo e di chiedere il rimborso a chi ha ottenuto quel beneficio, salvo una sanatoria per legge o eventuali altri benefici (come un rimborso rateale diluito in un lunghissimo tempo per non far gravare un peso eccessivo in unica soluzione).

Pertanto, in via di principio, non si può accogliere questa richiesta. Dico in via di principio, perché un simile criterio è applicato in molti settori previdenziali...

PRESIDENTE. E per l'avvenire la copertura come è assicurata?

GEREMIA, Relatore. Si tratta di un provvedimento che mira a sanare una situazione passata, dato che non avremo più erronee liquidazioni di pensioni. In altre parole, si tratta soltanto di sanare errori che l'amministrazione ha fatto, almeno secondo gli onorevoli proponenti.

Si deve, altresì, osservare che non sappiamo quale onere dovrà sopportare lo Stato in ordine a questa concessione straordinaria e graziosa a coloro che beneficiano erroneamente

di una pensione. Inoltre, la proposta di legge manca di dati statistici in ordine al numero delle persone che beneficiano di queste pensioni erroneamente concesse, per cui manca il dato concernente l'importo totale a carico dello Stato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Desidero osservare che se noi partiamo dal presupposto che, secondo la nostra vigente legislazione, non è più ammesso il cumulo, è evidente che questa proposta di legge comporta una maggiore spesa. Invito, pertanto, il primo firmatario della proposta di legge, onorevole Martuscelli, a chiarire questo punto. Infatti, se — come sembra — questo provvedimento comporta una maggiore spesa ammettendo il cumulo delle pensioni, occorre provvedere alla copertura. Pertanto, sarebbe opportuno un rinvio della discussione della proposta di legge.

MARTUSCELLI. Desidero chiarire anzitutto che questa proposta di legge ha una portata più ampia e diversa da quella esposta dal relatore.

Per quanto concerne la previsione della spesa, osservo che siamo in tema di pensioni. Sappiamo che la variazione di una pensione non importa sostanziali variazioni nei capitoli della spesa: quindi, la liquidazione maggiore di una pensione non deve essere coperta in modo speciale. Questo, per giustificare il fatto che non occorre osservare l'articolo 81 della Costituzione in questo caso.

PRESIDENTE. Questo vale solo fino ad un certo punto, perché quando si predispongono le impostazioni dei bilanci, si tiene conto della cumulabilità o meno della pensione.

MARTUSCELLI. Ma quando queste variazioni rimangono nell'ambito delle leggi, esse non comportano una nuova previsione di spesa.

Ciò premesso, volevo osservare che la nostra proposta di legge non vuole sancire l'ammissibilità del cumulo laddove esiste un divieto, ma semplicemente mira a correggere la retroattività che quella legge del 1952 ha previsto.

Nel 1948 fu emanata una legge, la quale stabiliva che il Monte pensioni degli insegnanti elementari dovesse essere soppresso. Contemporaneamente si stabiliva che anche gli insegnanti elementari godessero del trattamento di quiescenza degli impiegati civili dello Stato. Pertanto, si continuò a pagare le pensioni agli insegnanti elementari anche quando vi era il cumulo di una pensione diretta con una pensione vedovile o di due pen-

sioni indirette, cioè si continuò ad attribuire le due pensioni agli insegnanti elementari che — come sappiamo — hanno un trattamento di quiescenza assai modesto. Nel frattempo, il Monte pensioni fu soppresso.

La legge 13 giugno 1952, n. 690, ratificò definitivamente la soppressione del Monte pensioni e, con l'articolo 10, ammise il cumulo di una pensione diretta con una pensione vedovile o di due pensioni indirette, entrambe a carico dello Stato, solo quando il diritto alle due pensioni fosse sorto prima del 1° ottobre 1948 ed almeno una di esse fosse stata liquidata con le norme del Monte pensioni. Questa disposizione determinò gravi inconvenienti in quanto il divieto di cumulo delle pensioni veniva stabilito con effetto retroattivo (cioè, a decorrere dal 1° ottobre 1948), mentre la legge fu emanata nel 1952.

Perciò, gli insegnanti elementari che avevano percepito, cumulandole, le due pensioni, non soltanto si videro, da quel momento in poi, privati del cumulo (ciò che per legge poteva essere disposto), ma si videro applicato il provvedimento con effetto retroattivo dal 1° ottobre 1948. Quindi, gli insegnanti che godevano delle due pensioni furono obbligati a restituire ciò che avevano percepito dal 1948 al 1952, oltre a perdere completamente una pensione. Abbiamo avuto così insegnanti elementari, che godevano di una modesta pensione di 18 mila lire mensili, costretti a restituire mensilmente 5-6 mila lire, in modo che la loro pensione si è ridotta ad appena 11 mila lire al mese. Questo significa condannare alla fame molte persone ormai in età avanzata.

Questa misura è ingiusta ed anche anti-giuridica, dato che, nelle moderne costituzioni democratiche, il principio della retroattività della legge è considerato iniquo. Senza contare che, secondo le disposizioni generali del Codice civile, la legge non dispone che per l'avvenire. Del resto, fu anche oggetto di gravi censure, sotto il profilo dell'equità, la emanazione di leggi penali retroattive. In questo caso la retroattività della norma è particolarmente grave se si considera che la situazione dei pensionati in Italia è oggi assai penosa.

La seconda incongruenza, ripeto, consiste nel modo in cui è stato formulato l'articolo 10 della legge 13 giugno 1952, n. 690, e precisamente per il fatto che almeno una delle due pensioni doveva essere stata liquidata con le norme del Monte pensioni, ragione per cui nei casi in cui gli aventi diritto non hanno potuto farsi liquidare una delle pensioni da

parte del Monte pensioni, costoro hanno in tal modo perduto i benefici previsti dalla legge.

Inoltre, la norma prevista dall'articolo 10 ha effetto retroattivo e si traduce in un vero e proprio peggioramento del sistema di quiescenza nei confronti di una particolare categoria di impiegati. Probabilmente, l'onorevole relatore non ha posto attenzione al secondo capoverso dell'articolo unico della proposta di legge che dice

« Agli insegnanti ed ai loro aventi causa che, per effetto del divieto di cumulo di cui all'articolo precedente, non hanno diritto ad alcuna pensione o trattamento di quiescenza in dipendenza di regolare iscrizione al Monte pensioni, sono rimborsati, a cura del Ministero della pubblica istruzione e su domanda da presentarsi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i versamenti comunque effettuati in relazione all'iscrizione stessa. Per i versamenti anteriori al 1° ottobre 1949, il rimborso è dovuto nell'importo accreditato alla data suddetta ».

Desidero subito chiarire la portata di questa disposizione. Evidentemente, lo Stato ha voluto attuare un principio di completa parità di trattamento fra gli insegnanti elementari e l'altro personale statale ai fini della pensione, ed ha anche fatto bene a stabilire il divieto di cumulo delle pensioni attraverso la legge del 1952. Tuttavia, bisogna considerare che il Monte pensioni per gli insegnanti elementari, prevedeva un particolare trattamento di quiescenza al quale provvedevano essi stessi attraverso i loro contributi. Ora, al momento della soppressione del Monte pensioni non si è tenuto conto dei versamenti effettuati dagli insegnanti elementari, e si rende quindi necessario rimborsare da parte dello Stato quei versamenti.

A me pare, onorevoli colleghi, che la proposta di legge, per i fini che si propone di raggiungere, dovrebbe essere accolta favorevolmente dalla Commissione. Per quanto riguarda la copertura, qualora questa dovesse essere accertata, io chiederei un breve rinvio per consentire un'eventuale proposta di modifica. Faccio, altresì, presente che la proposta di legge non porta soltanto la firma di appartenenti ai settori di sinistra, ma di appartenenti a tutti i settori della Camera. Si tratta di una legge equitativa e pregherei l'onorevole rappresentante del Governo di voler esprimere il suo pensiero al riguardo.

CAVALLARI VINCENZO. A me pare che la questione fondamentale che si presenta, ai fini dell'accoglimento della proposta di legge

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1955

in esame, sia non tanto quella della copertura ai termini dell'articolo 81 della Costituzione, quanto quella relativa ai versamenti effettuati dagli insegnanti elementari.

PRESIDENTE. Onorevole Cavallari, vi è uno spostamento di fondi e un problema di cassa rappresentato dalla restituzione di questi versamenti che dovrebbe essere effettuata dal Ministero della pubblica istruzione, mentre i versamenti, evidentemente, furono fatti all'apposito ente previsto dalla legge. Quindi, non è una questione che possa essere risolta *a priori*. Ecco perché io vorrei domandare all'onorevole proponente se vi è maggiore onere, e a quanto esso ammonta.

CAVALLARI VINCENZO. Io penso che, indipendentemente dalla risposta affermativa o negativa che possa dare a questo proposito l'onorevole Martuscelli, quando vi è una legge che istituisce determinati versamenti diretti a coprire questo tipo di spese, non ci si debba preoccupare dell'articolo 81 della Costituzione.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Dopo quanto è stato detto a proposito dell'argomento fondamentale riguardante la copertura, è evidente che le pensioni già fissate possono avere degli aumenti automatici, tuttavia, quando si tratta di fissare dei nuovi criteri per le pensioni, è necessario tener presente a quali oneri si va incontro. Vorrei, poi, far rilevare che i fondi che costituiscono il Monte pensioni dei maestri elementari sono stati regolarmente versati all'E.N.P.A.S., quindi, non si può parlare, riferendomi alla osservazione dell'onorevole Martuscelli, di un indebito arricchimento da parte dello Stato, anche perché lo Stato è stato larghissimo di benefici nei confronti di questa categoria di impiegati; non solo, ma i fondi sono stati anche destinati al miglioramento dell'assistenza degli insegnanti elementari. Non si tratta, quindi, di un aumento di spese automatico, si tratta di spese nuove, non ancora previste. L'estensione del trattamento di pensione dei dipendenti statali agli insegnanti elementari è stata per questa categoria di grande utilità. Ora, riconoscere altri vantaggi alla categoria potrebbe essere pregiudizievole, perché aprirebbe la via ad altre richieste da parte di altre categorie di personale.

A mio giudizio, vi è già una questione di copertura che deve essere risolta, perché è il Ministero della pubblica istruzione che dovrebbe restituire questi fondi e deve pur provvedere alle relative variazioni e a trovare la corrispondente sistemazione nel suo bilancio. Infine, oltre queste considerazioni,

bisogna tener presente che il Ministro del tesoro non è favorevole all'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Il Ministro del tesoro, in una nota inviata, si è dichiarato nettamente sfavorevole all'approvazione della proposta di legge in considerazione del problema della copertura. Vorrei pregare l'onorevole Martuscelli di volersi informare, con la collaborazione dell'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro, presso gli uffici competenti, di come potrebbe essere risolta la questione della copertura, in modo da poter riprendere più agevolmente l'esame della proposta di legge.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Debbo nuovamente dichiarare che il Tesoro è contrario all'approvazione di questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione della proposta di legge è rinviato in attesa di quei chiarimenti che i proponenti potranno fornire, d'accordo con gli uffici competenti.

Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Angioy, Roberti e Romualdi: Abrogazione degli articoli 1, 2, 3 e 7 della legge 29 maggio 1954 n. 316, relativa ai sottufficiali militari di truppa della guardia di finanza richiamati in servizio durante la guerra 1940-45 e trattenuti in servizio. (1175).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Angioy, Roberti e Romualdi: « Abrogazione degli articoli 1, 2, 3 e 7 della legge 29 maggio 1954, n. 316, relativa ai sottufficiali militari di truppa della guardia di finanza richiamati in servizio durante la guerra 1940-45 e trattenuti in servizio ».

ANGIOY. Signor Presidente, poiché è all'esame del Senato altro provvedimento riguardante la stessa materia, la prego di voler soprassedere alla discussione della mia proposta di legge in attesa che il Senato trasmetta alla Camera quel provvedimento di legge.

PRESIDENTE. Poiché, come ha rilevato l'onorevole Angioy, è all'esame del Senato altro provvedimento su materia identica, a norma dell'articolo 133 del regolamento, sospendo l'esame della proposta di legge.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1955

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Compenso per notifiche degli atti della amministrazione finanziaria relativi all'accertamento e alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari » (1242):

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	34
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Proroga al 30 giugno 1955 della facoltà prevista dalla legge 18 gennaio 1951, n. 36, di provvedere al pagamento dei compensi per il lavoro straordinario al personale degli uffici periferici a mezzo di ordini di accredito » (1245):

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	34
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Aumento del fondo speciale di riserva della Sezione speciale di credito fondiario del Banco di Napoli » (1314):

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	31
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albarello, Andò, Angioy, Berzanti, Bigi, Carati, Castelli Avolio, Cavallari Vincenzo, Cavallaro Nicola, Coggiola, De Martino Carmine, Faletra, Ferreri Pietro, Gennai Tonielli Erisia, Geremia, Guggenberg, Infantino, Longoni, Malvestiti, Pella, Raffaelli, Romano, Ronza, Roselli, Salizzoni, Schiratti, Sciaudone, Scoca, Sedati, Selvaggi, Tosi, Turnaturi, Vicentini e Walter.

È in congedo:

Matteotti Giancarlo.

La seduta termina alle 12.

IL DIRETTORE //
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dot. FRANCESCO COSENTINO
Vicedirettore.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI